

COMUNE DI ROBBIATE

STATUTO

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 04/04/2011

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

Il Comune di Robbiate è ente locale autonomo. Esso rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legislazione della Repubblica Italiana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune ha autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità

Il Comune di Robbiate riconosce la persona umana come fondamento della propria comunità ed ispira ogni azione al riconoscimento ed al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali ed inalienabili dell'uomo;

Promuove la libertà dei singoli, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi operando per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

Garantisce la partecipazione delle persone e dei cittadini, delle formazioni sociali ed economiche all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.

In particolare, nell'ambito delle sue competenze, il Comune di Robbiate:

- attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
- tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona;
- opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;
- riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la

sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità

- promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
- persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione dell'identità storica culturale e linguistica presente sul territorio;
- riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;
- riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;
- tutela, anche in collaborazione con altri enti ed organismi, l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future;
- tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale comunale garantendone la massima fruibilità;
- promuove e favorisce le attività culturali e l'interesse per la cultura in tutte le sue forme, anche nelle sue forme di espressione locale garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;
- promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
- promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;
- promuove l'integrazione sociale dei minori, dei cittadini e degli immigrati con il fine di superare ogni forma di discriminazione ed emarginazione sociale;
- promuove l'attività sportiva, valorizza l'educazione motoria per i giovani e la pratica sportiva per i cittadini in ogni fascia di età;

Il Comune promuove azioni per favorire la pari opportunità per le donne e per gli uomini, disciplinando in sede regolamentare le modalità di intervento.

Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.

Art. 3

Luogo delle adunanze

Il Comune di Robbiate ha la propria sede in Piazza della Repubblica al civico 2.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4

Stemma e gonfalone

Il Comune ha un suo Stemma ed un suo Gonfalone

Lo stemma del Comune è d'argento al castello di rosso murato di nero, merlato alla guelfa, torricellato di uno, accompagnato in punta da tre montagne di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

Il gonfalone è un drappo partito, di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricamo d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento "Comune di Robbiate".

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Art.5

Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Nella composizione degli organi di Governo del Comune deve essere rispettata la pari opportunità tra uomo e donna in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.6

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti della legge.

Art.7

Autonomia funzionale

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce, nel quadro dei principi generali determinati dallo Statuto, le modalità con le quali fornire al Consiglio stesso servizi, mezzi, attrezzature nonché strutture apposite.

Art.8

Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare

durante il mandato politico amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione del programma.

E' facoltà del Consiglio integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di nuove esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 9

Commissioni Consiliari e forme di garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e/o temporanee. Potrà istituire commissioni speciali per fini di controllo, di indagine o di inchiesta.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia e di indagine la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

Art. 10

Consulte Comunali

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può istituire delle consulte permanenti con competenza nei seguenti ambiti:

- a) servizi sociali;
- b) sport e tempo libero;
- c) cultura;
- d) istruzione;
- e) urbanistica;
- f) ecologia;
- g) lavoro e l'occupazione;
- h) le attività produttive e commerciali;

Il Consiglio Comunale, in caso di difficoltà di composizione delle consulte, può decidere l'accorpamento di talune con materie e tematiche analoghe.

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta può procedere alla sospensione delle consulte per le quali viene verificata un'operatività ed una azione contraria ai principi di cui al punto 4.

Il loro funzionamento e la loro composizione sono disciplinati dai rispettivi regolamenti. Le sedute delle consulte sono pubbliche.

Compito delle consulte è quello di proposta e verifica delle attività dello specifico settore, nonché, qualora se ne presenti la possibilità, di contributo gestionale delle stesse.

Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Consiglio Comunale, su proposta di almeno 3 (tre) Consiglieri oppure di

almeno 150 (centocinquanta) elettori residenti, può istituire consulte tematiche temporanee.

Nel qual caso deve essere approvato uno specifico regolamento, senza dar luogo a variazioni statutarie.

Le consulte, nella loro specificità, vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Art. 11

Consiglieri Comunali

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.

Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Gli stessi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

Il Consigliere inoltre ha diritto ad ottenere dal Segretario Comunale ovvero dai responsabili dei servizi un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale. Ciò può avvenire anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L., i Consiglieri Comunali e gli Assessori possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Sono designati dall'organo competente gli amministratori che possono partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali ed assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 85 comma 1 del T.U.E.L., conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U.E.L.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del

consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti, ove questo sia opportuno a favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

I Consiglieri comunali percepiscono un'indennità, nella misura prevista dalla legge, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi e delle commissioni. Le indennità sono dovute per la partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata. Vengono pagate annualmente e di esse al Consigliere viene data ragione analitica delle sedute di riferimento

Art. 12

Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo: per il gruppo di maggioranza nel consigliere non appartenente alla Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti, per i gruppi di minoranza nei consiglieri candidati Sindaco ovvero nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Ai gruppi consiliari sono assicurati, da parte dell'Amministrazione Comunale, sedi, strutture e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Sindaco per esercitare le funzioni indicate nel presente Statuto e dai regolamenti e per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Il Sindaco convoca, altresì, entro tre giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta, per ragioni di urgenza, lo richiedano almeno due Capigruppo.

Art. 14

Il Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al

funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o al Comune.

Il Sindaco ha la facoltà di delegare, con suo provvedimento, in tutto o in parte, le sue funzioni ai singoli assessori o consiglieri.

Le deleghe, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari.

Il Sindaco ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra con il verde all'interno.

Art. 15

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'art. 54 del T.U.E.L. alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

Art. 16

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, è un Consigliere Comunale, che sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, gli Assessori sostituiscono il Sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Art. 17

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

Art. 18

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice- Sindaco.

L'impedimento permanente del Sindaco viene invece accertato da una commissione di tre persone nominata dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio stesso, nominati in relazione al motivo specifico dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Capigruppi consiliari.

La commissione nel più breve tempo possibile, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale relaziona al Consiglio stesso sulle ragioni dell'impedimento.

Il Consiglio Comunale si pronuncia sulle relazioni in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 19

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabiliti dal Sindaco in conformità alle norme di legge..

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; possono tuttavia essere nominati Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, di candidabilità e di compatibilità.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 20

Attribuzioni della Giunta

La Giunta è l'organo di governo del Comune.

Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale della stessa.

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti oltre il Sindaco.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I Partecipazione

Art. 22

Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento della partecipazione nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II Associazionismo e volontariato

Art. 23

Associazionismo

Il Comune promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale, su istanza delle associazioni interessate, annota su apposito registro quelle che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi sociali, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Le associazioni devono comunicare le successive variazioni.

Alla domanda di registrazione deve essere allegato lo Statuto o l'atto costitutivo dell'associazione.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Le associazioni registrate devono presentare in Comune annualmente il proprio bilancio, entro 2 (due) mesi dopo la scadenza dell'anno sociale. La mancata presentazione del documento comporta la cancellazione dal registro comunale.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici quale incentivazione dell'attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al presente articolo, contributi in natura, strutture, beni o servizi.

Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Le commissioni consiliari, su specifica richiesta, possono invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

Art. 24

Volontariato

Il Comune promuove le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà collaborare a progetti, studi, strategie e sperimentazioni messi in atto dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 25

Le istanze, le proposte e le petizioni

Tutti i cittadini, sia singoli che associati, residenti a Robbiate e che abbiano compiuto il 18° anno di età, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza del Comune. Tale facoltà può essere, altresì, esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta; devono essere sottoscritte in modo leggibile e recare l'indicazione del recapito dei sottoscrittori.

Sull'ammissibilità di esse dovrà esprimere giudizio il Segretario del Comune, sentiti - se del caso - i responsabili dei servizi di competenza.

Espresso il giudizio motivato di ammissibilità, le istanze, le petizioni e le proposte verranno istruite secondo le modalità ed i termini previsti per ogni procedimento amministrativo e quindi, nel caso non sussistano impedimenti di natura tecnica, contabile, rimesse all'organo competente per la definitiva decisione.

L'esame e le risposte motivate a tali iniziative devono essere comunicati al primo dei sottoscrittori entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo.

Tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione agli interessati, quando vi sia necessità di acquisire pareri da organi esterni all'ente

Art. 26

Azione popolare.

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni giudiziarie spettanti al Comune secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno

ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 27

Diritto di accesso agli atti e informazione ai cittadini

Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale, di prenderne visione e di ottenere copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

Il regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi disciplina più specificatamente la materia.

Art. 28

Referendum Consultivo

È ammesso referendum consultivo, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Il quesito referendario deve essere chiaro e preciso e consentire la possibilità di risposte che non lascino dubbi interpretativi.

Dovrà inoltre essere allegato uno schema di provvedimento che si propone di adottare in coerenza con il quesito stesso.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) gli atti ed i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- b) gli atti ed i provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) i regolamenti interni per il funzionamento del consiglio comunale;
- d) gli atti ed i provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe ed i piani finanziari;
- e) gli atti ed i provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) i quesiti che sono stati già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- g) gli atti di pianificazione e programmazione ex art. 42 T.U.E.L., dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione;
- h) atti e deliberazioni che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi;
- i) emissioni di prestiti;
- l) espropriazioni;
- m) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto preliminare - guida a base di gara in caso di appalto-concorso;
- n) statuto comunale, delle società di capitali partecipate dal Comune;
- o) la disciplina referendaria.

Non è ammesso referendum negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Comunale e nei primi sei mesi del nuovo.

Si fa luogo a referendum consultivo:

nel caso sia deliberato del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei **2/3** Consiglieri assegnati;

qualora vi sia richiesta da parte di almeno il 10% degli elettori risultanti dall'ultima revisione delle liste elettorali.

La richiesta di referendum di iniziativa popolare è sottoposta a giudizio preventivo di ammissibilità: a tal fine deve essere presentata alla segreteria del Comune, sottoscritta da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con la chiara formulazione del quesito da sottoporre a referendum.

Se il giudizio di ammissibilità è positivo, i promotori – per l'ulteriore corso del referendum – devono raccogliere entro i tre mesi successivi almeno 300 firme di elettori del Comune, autenticate nelle forme di legge.

La verifica delle operazioni referendarie viene demandata ad apposito collegio, composto:
a) da due esperti scelti tra segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi anche in quiescenza, avvocati di comprovata esperienza in campo amministrativo o docenti di materie giuridiche;

b) dal Segretario del Comune.

Detto collegio è chiamato a decidere :

a) sulla ammissibilità del referendum, per quanto riguarda la materia e la formulazione del quesito, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare;

b) sulla regolarità delle sottoscrizioni;

c) sulla data della consultazione, che dovrà aver luogo nella sola giornata di una domenica, non antecedente a giorni trenta e non posteriore a 180 giorni dalle verifiche definitive;

d) sull'eventuale annullamento del referendum, a seguito sia di successiva deliberazione del consiglio comunale di accoglimento della proposta referendaria sia dell'entrata in vigore di norma legislative vincolanti l'accoglimento della proposta stessa.

In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

CAPO IV

Art. 29

Difensore civico

Il Comune si riserva di promuovere o aderire ad iniziative previste dalla legge, per l'istituzione del Difensore Civico.

CAPO V

Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 30

Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire.

Le modalità di intervento sono disciplinate dal relativo regolamento dei procedimenti amministrativi.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.31

Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità. Applica ai servizi pubblici i principi organizzativi e gestionali delle tecnologie appropriate e al fine di realizzare gestioni ottimali ed efficienti; ricerca forme collaborative tra gli enti pubblici e privati del territorio anche attraverso deleghe a enti sovracomunali o nell'ambito di forme associative fra comuni.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati individua nuovi servizi pubblici da attuare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità, stabilisce le modalità per la loro gestione e può modificare le forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale o a responsabilità limitata.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la gestione mediante convenzione ovvero consorzio. L'affidamento della gestione di servizi a cooperative di solidarietà sociale non deve avvenire a condizioni che le penalizzino.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, delle loro associazioni e dei loro esperti.

Art. 32

Affidamento diretto dei servizi

Nei casi previsti dalla disciplina statale e regionale, l'affidamento diretto di appalti e concessioni di servizi a società partecipate a capitale interamente pubblico può avvenire a condizione che:

a) il Comune e gli altri enti pubblici titolari del capitale sociale siano in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) la società realizzi con il Comune e gli altri enti pubblici che la controllano la parte più rilevante della propria attività.

La condizione di cui al comma 1 lettera a) si realizza quando:

a) lo statuto sociale preveda la competenza della assemblea ad autorizzare il compimento di tutti gli atti che non siano già di competenza della assemblea e, comunque, di quelli relativi alla costituzione o alla partecipazione ad altre società, alla stipula di convenzioni con altri enti pubblici, alla costituzione o alla modificazione di altre forme associative, all'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, agli acquisti e alle mediazioni immobiliari e alle relative

permuta, alla nomina dei rappresentanti nelle società partecipate;

b) i contratti di servizio definiscano i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi affidati e prevedano adeguati strumenti di verifica e controllo del loro rispetto.

Per il realizzarsi della condizione di cui al comma 1 lettera b), lo statuto della società deve escludere espressamente che la parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale possa essere svolta a favore di enti o soggetti diversi dal Comune e dagli altri enti pubblici che controllano e detengono il capitale sociale.

Gli statuti delle società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette di pubblici servizi, devono, altresì, contenere l'obbligo per il collegio dei sindaci di riferire semestralmente alla assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui ai precedenti commi.

Art.33

Gestione in Economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.34

Concessione a terzi

Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art.35

Le aziende speciali

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente e gli Amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il Direttore è assunto per pubblico concorso. Dura in carica tre anni ed è confermabile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Gli amministratori dell'azienda speciale possono essere revocati soltanto per gravi violazione di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 36

Istituzioni

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o uffici ricoperti.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la revoca, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica 3 anni ed è confermabile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 37

Società per azioni o a responsabilità limitata

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale e che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. Dal piano tecnico finanziario devono rilevare chiari vantaggi per l'utenza in termini economici e di qualità dei servizi.

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote riservate alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni

destinate ai servizi affidati alla società. A favore dei prestatori di lavoro e delle Associazioni degli utenti sono costituite particolari categorie di azioni con pari diritti amministrativi e patrimoniali ma privilegiate nella ripartizione degli utili. Tali azionisti si costituiscono in assemblee speciali.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'Art. 2449 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

Art. 38

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

Esse sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 39

Consorzi

Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti

A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali

Art. 40

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco, per gli accordi di programma di cui ha competenza primaria o prevalente, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco o di altro soggetto avente competenza primaria o prevalente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui il Comune ha competenza primaria o prevalente nonchè gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I Uffici

Art. 41

Principi strutturali e organizzativi.

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programma;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) la predisposizione di strumenti di premialità in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Art. 42

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuite ai responsabili di Servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43

Principi organizzativi e strutturali

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, definendo in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra

uffici e servizi e tra questi, e gli organi amministrativi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

In particolare il regolamento degli Uffici e dei Servizi norma tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, disciplinando le seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge in vigore.

Art. 44

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali sono inseriti nella struttura organizzativa comunale con la attribuzione ad ognuno della categoria giuridica e della posizione economica prevista dal CCNL ed operano in ossequio dei principi fondamentali di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La loro attività dovrà essere caratterizzata da:

- Imparzialità: i dipendenti devono garantire pari trattamento a tutti i cittadini che si rivolgano all'amministrazione.
- Efficienza: il lavoro deve essere svolto in modo efficiente per poter fornire aiuto ai cittadini che ne facciano richiesta.
- Responsabilità e collaborazione: i dipendenti devono svolgere le loro mansioni in modo responsabile e devono collaborare con i cittadini e gli altri uffici comunali.
- Riservatezza: per la privacy degli utenti, i dipendenti devono rispettare il principio di riservatezza.
- Semplificazione degli iter amministrativi: i dipendenti devono operare senza appesantire l'iter amministrativo della pratica loro sottoposta.

Art. 45

Responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco .

I Responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi Assegnati.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 46

Funzioni dei responsabili dei servizi.

I compiti dei responsabili sono indicati nella Legge e nel regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.

Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi di governo dell'Ente.

La gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa viene esercitata, con le modalità stabilite dai regolamenti comunali, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e di controllo. Ai responsabili dei servizi devono essere assicurati i beni strumentali e le risorse umane necessarie all'esercizio delle loro funzioni, questi ultimi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, nonché, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Nell'ambito delle materie di propria inoltre individuano i responsabili del procedimento, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto o dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 47

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione e collaborazioni esterne

Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, al di fuori della dotazione organica, all'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Gli incarichi di alta specializzazione e le collaborazioni esterne sono comunque disciplinate nel regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.

Art. 48

Controllo interno

L'Amministrazione comunale attua con strumenti e metodi improntati alla speditezza e semplificazione un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico – gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

La disciplina delle tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

CAPO II

Il Segretario Comunale

Art. 49

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra quelli iscritti nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 50

Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco specifiche funzioni gestionali o a titolarità di uffici e servizi in veste vicarie o sostitutive.

Art. 51

Vicesegretario Comunale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei Funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO III

Finanza e contabilità

Art. 52

Ordinamento

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.

Il Comune è, altresì, titolare nell'ambito della legge di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

La finanza del Comune è costituita da :

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ed imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

Art. 53

Risorse per la gestione corrente

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta comunale assicura all'ufficio tributi del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 54

Risorse per gli investimenti

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, secondo le priorità dallo stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi precedenti commi .

Art. 55

Amministrazione dei beni comunali

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:

- a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
- b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;
- c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, sono da alienare secondo le

modalità stabilite dal regolamento alienazioni e altri atti di disposizioni del patrimonio Immobiliare.

I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato od uso gratuito con le modalità predeterminate dal Consiglio comunale in base all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 56

Bilancio comunale e regolamento di contabilità

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 57

Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla Legge.

La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 58

Revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 59

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario servizio di riscossione dei tributi;

- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Revisione dello statuto

Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4, del T.U.E.L..

Le proposte di cui al comma precedente sono sottoposte a parere obbligatorio della commissione regolamenti, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale.

La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata prima dei tre mesi dall'ultima votazione.

Art.61

Pubblicità dello statuto

Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel comma 5 dell'art. 6 del T.U.E.L. , deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche. Il comune collabora con le predette autorità per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi.

Art. 62

Regolamenti

Salvo che lo statuto non stabilisca termini diversi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti in esso previsti devono essere adottati dal consiglio comunale. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle norme statutarie i regolamenti vigenti.

Fino all'adozione ed all'adeguamento dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal comune secondo la precedente legislazione, che non risultino incompatibili con il T.U.E.L. e lo statuto.

Art. 63

Entrata in vigore

Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il sindaco invia lo statuto, così come ogni sua modifica, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.